



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 378      SEDUTA DEL 01/04/2019

**OGGETTO:** Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento regionale n. 2 del 01 aprile 2008.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: **Catiuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 7 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

**Allegato\_Piscine\_Linee di indirizzo\_Estensione\_2019.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento regionale n. 2 del 01 aprile 2008.**” e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Barberini;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Visto** il Titolo V della Costituzione con particolare riferimento all'art. 117 con il quale vengono indicate le materie di legislazione concorrente e tra queste è inclusa la tutela della salute;

**Visto** l'Accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;

**Vista** la legge regionale n. 11 del 09/04/2015 e al suo interno il Capo III recante “Disciplina in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio”;

**Visto** il regolamento regionale del 01/04/2008, n. 2, recante “Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio)”, con particolare riferimento all'art. 18, commi 2 e 3;

**Richiamate** le deliberazioni della giunta regionale n. 189 del 04/03/2013, n. 414 del 19/04/2016 e n. 393 del 10/04/2017;

**Vista** la legge regionale 16 novembre 2018, n. 9. recante “*Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)*”, con particolare riferimento all'articolo 42, comma 5;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

- 1) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2018, n. 9, recante “*Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)*”, agli impianti natatori di tipo A2 e B1, già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2, del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2, fatto salvo l'obbligo per il titolare di assicurare l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua, in conformità con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;
- 2) di approvare i contenuti delle “*Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento regionale n. 2 del 01 aprile 2008*”, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane di divulgare il presente atto

comprendivo delle suddette "Linee di indirizzo", in quanto parte integrante e sostanziale, a tutti i Soggetti interessati, con particolare riferimento a: Amministrazioni comunali dell'Umbria, ANCI Umbria, Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 1, Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 2, Associazioni imprenditoriali dei titolari di impianti natatori di tipo A1 e A2 in esercizio in Umbria;

- 4) di dare atto che il presente atto non comporta onere finanziario a carico del bilancio regionale e non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. n. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo del suo allegato che è parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento regionale n. 2 del 01 aprile 2008.**

La Regione Umbria, in linea con quanto indicato nell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003 in tema di aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio attraverso due distinti atti - *il primo di natura normativa (legge regionale n. 4 del 13/02/2007 così come trasfusa nella legge regionale n. 11 del 09/04/2015) ed il secondo di livello regolamentare (regolamento regionale del 01/04/2008, n. 2)* - ha fornito un quadro di riferimento a tutti i soggetti, pubblici e privati, che, a vario titolo, si trovano a gestire piscine, dando anche precise disposizioni sia per la costruzione di nuovi impianti natatori che per l'adeguamento strutturale di quelli realizzati in epoca precedente all'emanazione della normativa di settore.

A questo ultimo proposito, nel regolamento regionale veniva quantificato in cinque anni il periodo concesso ai titolari di piscine per provvedere all'adeguamento strutturale degli impianti natatori non conformi alla normativa vigente: più in particolare, tutte le piscine appartenenti, in base alla loro destinazione, alla categoria "A", classi "A1", "A2" e "A4", che erano state costruite prima della data d'entrata in vigore del suddetto regolamento avrebbero dovuto conformarsi a quanto prescritto dall'art. 10 della legge regionale n. 4 del 13 febbraio 2007 e dall'art. 16, comma 1, allegato 9, del suddetto Regolamento regionale. La norma in questione prevedeva, altresì, che il titolare dell'impianto era tenuto a redigere e presentare un "Piano di adeguamento" contenente la descrizione di tutti i lavori necessari per rendere conforme alla normativa vigente il proprio impianto natatorio.

Nel citato regolamento, all'art. 18, comma 3, era, inoltre, previsto che laddove i lavori presenti nel Piano di adeguamento si fossero protratti oltre il termine allora concesso (entro il 9 aprile 2013), al titolare della struttura era consentito di continuare l'esercizio dell'attività previa acquisizione di un *nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria* da richiedere al Sindaco del competente Comune, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale. In queste circostanze, la procedura per il rilascio del nulla osta prevedeva, altresì, che il Sindaco fosse tenuto ad acquisire il *parere igienico-sanitario* da parte del Servizio "Igiene e Sanità Pubblica" del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente territorialmente.

A più riprese, con le deliberazioni n. 189 del 04/03/2013, n. 414 del 19/04/2016 e n. 393 del 10/04/2017, la Giunta Regionale, rivolgendosi ai titolari, pubblici e privati, degli impianti non conformi, ai Sindaci dei Comuni e ai competenti Servizi delle ASL, indicava, nel dettaglio, le procedure da attivare per la formulazione e l'ottenimento del suddetto nulla osta e, contemporaneamente, individuava in 72 mesi (36 + 12 + 24), a partire dalla data del provvedimento amministrativo emanato dal Sindaco, il tempo massimo concedibile per l'ultimazione dei lavori individuati nel Piano di adeguamento.

Più di recente, con l'emanazione della Legge regionale 16 novembre 2018, n. 9. recante "*Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)*", così come disciplinato all'articolo 42, comma 5, agli impianti natatori di tipo A2 e B1, già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2, del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 ((Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)), fatto salvo l'obbligo del titolare di assicurare l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua, in conformità con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003).

Con l'approssimarsi del termine del periodo concesso per l'adeguamento degli impianti natatori, l'ANCI dell'Umbria in rappresentanza dei Comuni umbri, le Associazioni imprenditoriali in rappresentanza delle diverse categorie interessate nonché i titolari degli impianti natatori (pubblici e

privati) già in possesso del nulla osta di cui sopra, nel rappresentare alla Presidenza della Giunta Regionale e alla Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane, la serie di impedimenti (difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie e loro allocazione nel bilancio dell'ente, prolungamento dei tempi per il completamento dell'iter amministrativo e per la individuazione del/i fornitore/i, contestazioni in fase di attribuzione degli appalti, dilatazione dei tempi per l'esecuzione dei lavori, ecc.) che rende altamente improbabile, entro la data concessa, l'ultimazione dei lavori, hanno, contestualmente, espresso l'esigenza di poter disporre di una ulteriore estensione del termine temporale loro concesso per l'adeguamento degli impianti natATORI.

Le istanze pervenute, peraltro, vanno a collocarsi all'interno di una più complessiva ridefinizione della disciplina regionale in tema di tutela della salute e della sicurezza degli utenti degli impianti natATORI e, di conseguenza, degli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, in quanto, per effetto delle prescrizioni contenute all'art. 205 del "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (legge regionale n. 11 del 09/04/2015), il competente servizio regionale ha già dato avvio all'iter procedurale per formulare una proposta di nuovo regolamento regionale in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio nel quale, tra le altre cose, saranno ricompresi e dettagliati gli aspetti relativi ai requisiti strutturali, impiantistici ed ambientali nonché le modalità per l'adeguamento, nei casi di non conformità rispetto alla norma, delle piscine.

In definitiva, nelle more dell'emanaZione del regolamento regionale di cui sopra e ritenendo fondate le motivazioni addotte e le preoccupazioni di quanti, enti pubblici e soggetti privati, si trovano nella condizione di dover ancora regolarizzare la situazione del proprio impianto natatorio, lo scrivente Servizio, aderendo alla richiesta di ulteriore prolungamento del tempo a disposizione dei titolari di strutture natatorie per rendere conformi alla norma gli impianti e con la finalità di rendere esplicito il percorso per l'ottenimento dell'estensione dell'esercizio temporaneo dell'attività natatoria ha provveduto a redigere un documento contenente le "*Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento regionale n. 2 del 01 aprile 2008*" che si allega, quale parte integrante e sostanziale, alla presente istruttoria.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2018, n. 9, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)", agli impianti natatori di tipo A2 e B1, già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2, del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2, fatto salvo l'obbligo per il titolare di assicurare l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua, in conformità con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;
- 2) di approvare i contenuti delle "*Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento regionale n. 2 del 01 aprile 2008*", che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane di divulgare il presente atto comprensivo delle suddette "Linee di indirizzo", in quanto parte integrante e sostanziale, a tutti i Soggetti interessati, con particolare riferimento a: Amministrazioni comunali dell'Umbria, ANCI Umbria, Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 1, Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 2, Associazioni imprenditoriali dei titolari di impianti natatori di tipo A1 e A2 in esercizio in Umbria;
- 4) di dare atto che il presente atto non comporta onere finanziario a carico del bilancio regionale e non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. n. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo del suo allegato che è parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Umbria.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 28/03/2019

Il responsabile del procedimento  
Giovanni Santoro

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 28/03/2019

Il dirigente del Servizio  
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza  
alimentare

Gianni Giovannini  
Titolare  
FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/03/2019

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
- Walter Orlandi  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 28/03/2019

Assessore Luca Barberini  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---